

## SENATO

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

26 gennaio 2010

117<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente* **SCARPA BONAZZA BUORA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*  
*Buonfiglio.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: "Riordino della normativa sull'attività agricola" (n. 164)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (n. 168)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. **Osservazioni favorevoli con rilievi**)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il relatore **SANCIU** (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, relativo all'atto del Governo n. 164 e, successivamente, uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, relativo all'atto di Governo n. 168 (entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente **SCARPA BONAZZA BUORA** fa presente che gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore tengono conto dei contributi dei vari organismi rappresentativi auditi in merito alla disciplina in questione, esprimendo altresì apprezzamento sia per il lavoro posto in essere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in fase di elaborazione dei provvedimenti di riordino in esame, sia per la proficua opera svolta dal relatore, finalizzata alla predisposizione di schemi di osservazioni puntuali e articolati.

Il senatore **MONTANI** (*LNP*) esprime un giudizio pienamente favorevole su entrambi gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore, sottolineando il carattere esaustivo e puntuale degli stessi.

Il senatore **ZANOLETTI** (*PdL*) evidenzia che gli obiettivi sottesi ai provvedimenti in esame risultano significativi e condivisibili, essendo orientati nella prospettiva della semplificazione delle normative attinenti all'attività agricola.

Gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore sono il frutto di un lavoro proficuo ed articolato, attraverso il quale sono stati analizzati i vari profili attinenti agli atti in esame, tenendo conto anche degli importanti apporti forniti dagli organismi rappresentativi auditi in merito alla materia di cui trattasi.

L'oratore esprime infine un giudizio pienamente favorevole su entrambi gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore.

Il senatore **PERTOLDI** (*PD*) sottolinea in senso critico il mancato coinvolgimento degli organismi rappresentativi, da parte del Ministero, nella fase prodromica all'emanazione degli schemi di decreto in esame, evidenziando che l'eccessiva fretta dell'Esecutivo in fase

di elaborazione ha determinato nel caso in specie risultati per nulla soddisfacenti, sia sotto il profilo della chiarezza normativa che sotto il profilo della semplificazione.

Anche le dichiarazioni rese dal ministro Zaia agli organi di stampa, atte a sottolineare gli effetti positivi per gli operatori del settore derivanti dai provvedimenti di riordino in esame, risultano infondate e non condivisibili, atteso che gli schemi di decreto in esame risultano poco chiari e di difficile lettura.

La senatrice **PIGNEDOLI (PD)** esprime un giudizio negativo sugli atti in esame, prospettando una valutazione fortemente critica in ordine all'approccio metodologico seguito nel caso di specie dall'Esecutivo, che ha proceduto all'elaborazione del testo senza un previo coinvolgimento degli organismi rappresentativi del settore agricolo. Evidenzia inoltre che lo schema di decreto legislativo in titolo disciplina profili non rientranti nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega.

Le affermazioni del ministro Zaia, volte a prospettare un risparmio di tempo per gli operatori del settore a seguito dell'entrata in vigore della normativa di riordino in questione, risultano infondate, atteso che i provvedimenti in esame non operano un'adeguata semplificazione del quadro normativo attinente alla materia agricola, che resta quindi complesso e poco comprensibile in fase interpretativa.

La senatrice Pignedoli illustra infine uno schema di osservazioni contrarie in ordine all'atto del Governo n. 164 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il sottosegretario **BUONFIGLIO** esprime apprezzamento per la proficua opera di approfondimento effettuata dal relatore, che ha portato all'elaborazione da parte dello stesso di due schemi di osservazioni precisi ed articolati.

Il presidente **SCARPA BONAZZA BUORA** avverte che si procederà alla votazione separata degli schemi di osservazioni, proposti dal relatore, con riferimento rispettivamente all'atto del Governo n. 164 e all'atto del Governo n. 168.

Previa verifica del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi illustrato dal relatore, relativamente all'atto del Governo n. 164.

La Commissione approva. Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di osservazioni contrarie, a firma della senatrice Pignedoli, relativo all'atto del Governo n. 164. Successivamente, previa verifica del numero legale, il presidente **SCARPA BONAZZA BUORA** pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, elaborato dal relatore Sancier in relazione all'atto del Governo n. 168.

La Commissione approva.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che l'obiettivo della semplificazione risulta in generale condivisibile, attesa la complessità della normazione agricola ravvisabile in taluni ambiti, suscettibile di determinare un costo ulteriore per gli operatori del settore, che devono giornalmente confrontarsi con tali discipline, poco chiare e la cui interpretazione richiede spesso il supporto di esperti;

considerato che l'intendimento sotteso al provvedimento in questione è quello di prospettare un organico riordino della materia agricola;

considerato che eventuali necessità di correzioni per errori formali e materiali possono essere superate attraverso l'adozione dei decreti correttivi e integrativi previsti dalla legge di delega, oltre che dall'utilizzo di una norma transitoria che disciplini la successione delle norme nel tempo, anche per i problemi derivanti dalla non contestuale entrata in vigore delle norme di rango primario e quelle di rango secondario,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) relativamente all'articolo 1, si evidenzia che il requisito per la configurabilità della qualifica di coltivatore diretto - ossia un terzo della forza lavorativa propria - non risulta pienamente armonico rispetto al presupposto della prevalenza del lavoro proprio, citato nell'ambito dell'articolo 2083 del codice civile, in riferimento alla figura del piccolo imprenditore;

2) al comma 1 dell'articolo 1 si prospetta l'opportunità di sopprimere la seguente dizione: "e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale";

3) relativamente all'articolo 1, comma 1, si sottolinea l'opportunità di aggiungere dopo le parole: "il fondo", le seguenti: "o che esercita la selvicoltura";

4) con riferimento all'articolo 2 si valuti l'opportunità di inserire una specifica disposizione relativa alla produzione di energia idroelettrica derivante dall'acqua in uscita dagli impianti di acquacoltura, soprattutto se ubicati in zone montane e collinari;

5) l'articolo 4 considera come soggetti equiparati all'imprenditore agricolo talune figure che, nella legislazione vigente, sono considerati a tutti gli effetti imprenditori agricoli professionali. Si ritiene preferibile ripristinare il testo dell'articolo 1, comma 1094 della legge n. 296 del 2006;

6) al comma 2 dell'articolo 6, primo periodo, è opportuno sopprimere le seguenti parole: "ad ogni effetto" nonché sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'INPS svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei suddetti requisiti";

7) relativamente all'articolo 8, si rileva che il comma 3 dello stesso attribuisce alle Regioni il potere di accertare "il possesso dei requisiti di professionalità", mentre il comma 2 dell'articolo 6 attribuisce alle Regioni il compito di accertare "il possesso dei requisiti di cui al comma 1". Occorre pertanto coordinare le due predette formulazioni, anche al fine di evitare qualsivoglia dubbio interpretativo;

8) l'articolo 9, relativo ai requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili, fa riferimento alla qualifica di "esercitante attività agricola professionale", concetto non pienamente chiaro e suscettibile di dubbi interpretativi. E' necessario pertanto ripristinare la disposizione vigente, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 99 del 2004, che fa riferimento alla "qualifica di imprenditore agricolo professionale";

9) al comma 2 dell'articolo 9 le parole: "dal terzo comma" andrebbero sostituite con le seguenti: "dal secondo comma";

10) relativamente al comma 3 dell'articolo 9 è opportuno aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: "ai sensi del comma 2 dell'articolo 6";

11) al comma 4 dell'articolo 12 si propone di sopprimere il secondo periodo;

12) con riferimento al comma 12 dell'articolo 13, si evidenzia che la disposizione in esso contenuta non fissa una data certa per l'ottemperanza degli obblighi posti in capo

all'Agenzia del demanio in materia di affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

13) al comma 13 dell'articolo 13 appare opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a tali contratti di affitto si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 41". E' conseguentemente opportuno sopprimere il primo periodo del comma 14;

14) all'articolo 16, è opportuno sostituire la dizione: "abitazioni rurali" con la seguente: "fabbricati rurali";

15) nell'articolo 19 non è prevista la complessiva equiparazione tra imprenditore ittico, imprenditore agricolo e imprese di acquacoltura, contenuta invece nell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2001;

16) sempre all'articolo 19, si propone di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: "1. E' imprenditore ittico chi esercita in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o raccolta e commercializzazione di organismi acquatici in ambiente marini, salmastri o dolci, nonché le attività connesse di cui all'art. 20.

2. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore ittico, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività di cui al precedente comma 1, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata."

17) all'articolo 19, si propone di sopprimere il comma 3;

18) con riferimento all'articolo 26, comma 2, si valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo;

19) all'articolo 31, commi 2 e 3, vengono inserite disposizioni in materia di agriturismo, giustificate da esigenze di sistema, come è precisato nella nota n. 109. Si osserva che, nel caso in questione, vengono disciplinate in maniera non omogenea attività sostanzialmente analoghe;

20) con riferimento ai danni prodotti dalla fauna selvatica, di cui all'articolo 38, si valuti l'opportunità di citare anche i danni derivanti all'acquacoltura - in quanto attività agricola - dall'impatto delle specie ittiofaghe;

21) in relazione all'articolo 39 sarebbe opportuna una definizione di redditività che superi le definizioni rinvenibili in maniera disomogenea nei Piani regionali di sviluppo rurale, anche in considerazione della circostanza che i profili in questione rivestono una natura di tipo fiscale, rientrando in quanto tali nell'ambito della competenza esclusiva statale;

22) all'articolo 40, comma 3, il rinvio all'articolo 846 del codice civile è erroneo, atteso che lo stesso è stato abrogato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

23) all'articolo 41, comma 1, si prospetta l'opportunità di inserire dopo le parole: "terreni agricoli" le seguenti: "effettuato anche dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'esercizio dell'attività fondiaria";

24) all'articolo 41, comma 1, è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce violazione degli obblighi l'alienazione dei terreni o la concessione in godimento degli stessi a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.";

- 25) all'articolo 42, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: "ed entro i limiti della superficie minima indivisibile prevista per esso";
- 26) all'articolo 44 è opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743";
- 27) all'articolo 46, dopo il comma 11, si propone di aggiungere il seguente: "12. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto l'interessato deve risultare da almeno un anno iscritto come coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile";
- 28) sempre relativamente all'articolo 46 si sottolinea che nello stesso viene operata la sostituzione del riferimento all'"imponibile fondiario", contenuto nell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, con quello al "reddito dominicale". Si ritiene preferibile adottare il requisito del "reddito dominicale", previsto dalla vigente normativa;
- 29) all'articolo 49, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;
- 30) all'articolo 50, comma 1, si sottolinea l'esigenza di inserire dopo le parole: "avere esercitato" le seguenti: ", anche a titolo di affitto,";
- 31) all'articolo 50, comma 2, si propone di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In mancanza di accordo tra le parti, il canone dovuto agli altri coeredi deve tener conto, in ogni caso, del valore dei canoni applicati nella Provincia dove è ubicato il fondo per colture e terreni dello stesso tipo di quello oggetto dell'affitto di cui al presente articolo";
- 32) all'articolo 51, comma 1, lettera *d*), è preferibile sostituire le parole: "all'INPS-Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)" con le seguenti: "nella gestione previdenziale";
- 33) con riferimento all'articolo 53, si rileva che il fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà contadina di cui all'articolo 16 della legge n. 590 del 1965, istituito per la concessione dei mutui indicati dall'articolo 53 e seguenti, non è più operativo, poiché gli interventi creditizi di carattere statale per l'acquisto dei terreni sono esclusivamente quelli relativi ad ISMEA;
- 34) all'articolo 63, sopprimere il comma 3. Si precisa che il tasso di interesse, per gli interventi fondiari di ISMEA, viene determinato autonomamente dall'Istituto con apposita delibera del consiglio di amministrazione;
- 35) all'articolo 67, al comma 2, si propone di sostituire le parole: "imprenditori agricoli a titolo principale" con le seguenti: "imprenditori agricoli professionali";
- 36) all'articolo 69, comma 1, è preferibile sopprimere le seguenti parole: "o regionale";
- 37) all'articolo 69, comma 3, è opportuno inserire dopo le parole: "a livello nazionale" le seguenti: "presenti nel CNEL";
- 38) all'articolo 74, comma 1, si richiama la legge n. 10 del 1977 che è stata abrogata dal Testo unico in materia edilizia. Occorre poi sostituire le parole, ovunque ricorrano, anche nella rubrica: "concessione edilizia" con le seguenti: "permesso di costruire";
- 39) l'articolo 76 circoscrive inopportunosamente l'ambito applicativo della disposizione in questione ai soli contratti agrari conclusi con coltivatori diretti, mentre l'articolo 41 della legge n. 203 del 1982 non contiene tale limitazione. Quindi, al comma 1, si propone di aggiungere dopo le parole: "coltivatori diretti" le seguenti: "o imprenditori agricoli professionali";
- 40) all'articolo 85, comma 3, si propone di sostituire le seguenti parole: "di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 e dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567" con le seguenti: "di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del presente decreto legislativo";

- 41) all'articolo 87, commi 8 e 11, di proporre di sostituire - anche nella rubrica - le parole: "casa rurale" con le seguenti: "fabbricato rurale";
- 42) all'articolo 88, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 8;
- 43) il richiamo contenuto nell'articolo 90 alle procedure previste dall'articolo 1637 - che tratta dell'accollo di casi fortuiti - non è corretto e pertinente;
- 44) all'articolo 98, comma 4, dopo le parole: "imprenditore agricolo professionale" è preferibile inserire le seguenti: "o coltivatore diretto";
- 45) con riferimento all'articolo 99, si rileva che non esiste nel codice civile una sezione intitolata: "Disposizioni generali dell'affitto di cose produttive";
- 46) con riferimento all'articolo 105, si fa presente che le aree demaniali marittime concesse ad uso acquacoltura a soggetti diversi dalle società cooperative, sono assoggettate a canoni demaniali marittimi sensibilmente diversi rispetto a quelli delle predette società, con conseguente disparità di trattamento tra figure soggettive esercitanti la medesima attività;
- 47) all'articolo 105, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 92" e, dopo la parole: "golenali" inserire le seguenti: "e i terreni gravati da uso civico";
- 48) all'articolo 123, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *aaa*).

#### SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA SENATRICE PIGNEDOLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che, nell'analizzare lo schema in titolo non ha ravvisato efficaci elementi di semplificazione così come annunciati dal Governo, in quanto l'impianto del riordino proposto dal Ministro, pur avendo accorpato utilmente più provvedimenti, è ben lungi dallo snellire l'intricato quadro legislativo della materia agricola. L'approssimazione con cui si è proceduto rischia, peraltro, di compromettere la complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente così come disposto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005);

rilevato che l'impianto, se non adeguatamente riformulato sulla base dei rilievi e delle forti perplessità che si sono addensate sul testo, di seguito segnalate, e alla luce dell'unanime giudizio fortemente critico espresso dai rappresentanti delle principali categorie del comparto audite in questa Commissione;

evidenziato che lo schema di decreto legislativo non appare coerente con i criteri di delega contenuti nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che, avente carattere multidisciplinare non strettamente agricolo, aveva finalità esclusivamente di riordino e di assetto della disciplina, specie con riferimento alla legislazione antecedente al primo gennaio 1970;

valutati i seguenti aspetti di carattere generale:

- la legge n. 59 del 1997 (articolo 20) prevede la necessità di un'autorizzazione legislativa nell'ambito della legge annuale di semplificazione in merito alla facoltà di affiancare al decreto di riassetto un testo unico regolamentare, mentre, nel caso specifico dell'atto governo in esame, si è operato in assenza di detta autorizzazione;
- non sono stati resi noti i pareri vincolanti del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni;
- non risulta esserci un adeguato termine per l'esame dello schema di decreto legislativo;

- le organizzazioni di settore non sono state coinvolte nella fase preparatoria del provvedimento né è stato richiesto il loro parere;
- il provvedimento in alcuni casi sembra essere orientato ad una vera e propria riformulazione della normativa di settore più che ad un riordino della stessa, mentre in altri casi si registrano un ampliamento o un restringimento arbitrario dell'ambito soggettivo della norma (riferimenti generici e non specifici, soggetti non coincidenti, e altro);
- l'elenco delle disposizioni che vengono abrogate contiene anche disposizioni precedentemente abrogate e, inoltre, le note del testo risultano talvolta non esatte nella riproduzione dello stesso;
- la sostituzione del termine "azienda agricola" con "impresa agricola" non risulta sempre coerente;
- i riferimenti alla disciplina comunitaria sono spesso privi di indicazioni legislative specifiche;

considerati i seguenti aspetti di carattere tecnico:

- all'articolo 1 la definizione di "coltivatore diretto" appare ancora non del tutto definita, per cui si chiede di esaminare le varie formulazioni esistenti al fine di arrivare a una definizione più completa;
- all'articolo 4 si richiede di rivalutare la scelta della equiparazione delle categorie dei soggetti elencati dall'articolo in questione con l'imprenditore agricolo e di ripristinare la vigente formulazione prevista dalle norme attuali che invece parlano di "assimilazione";
- si propone altresì l'inserimento di specifiche indicazioni che prevedano l'estensione di quanto stabilito per le cooperative agro-forestali anche ai consorzi forestali, in particolare: all'articolo 4 comma 1 lettera *d*); all'articolo 21, comma 4, nel quale, dopo le parole "associazioni agrarie", occorre inserire le parole: "e forestali"; all'articolo 22 che occorre estendere anche ai consorzi forestali. Si precisa che i consorzi forestali sono forme di aggregazione di proprietari, pubblici e privati che spesso comprendono anche imprese di utilizzazione e prima trasformazione. Essi inoltre, gestiscono e conducono direttamente il bosco e possono realizzare direttamente interventi selvicolturali, esercitando tra l'altro, una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001. parrebbe, quindi illogico non estendere ai consorzi forestali alcune facilitazioni che invece ora sono concesse ai consorzi agroforestali che generalmente non gestiscono superfici forestali proprie e svolgono principalmente attività di servizio in conto terzi;
- all'articolo 7, al comma 2 si fa riferimento al titolo V del libro V del codice civile relativo alle società escludendo le cooperative previste nel titolo VI, per cui si richiede una all'articolo 14, la disciplina indicata per attività agrituristiche di tipo ricreativo culturale sembra invadere pericolosamente il campo delle fattorie didattiche, che in diverse regioni sono state individuate come attività che possono essere svolte dalle aziende agricole in genere senza essere agrituristiche;
- all'articolo 15, al comma 8 si richiede di salvaguardare le competenze in materia di igiene e sanità delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- all'articolo 23, con particolare riferimento al comma 5, non appare chiaro quale sia la *ratio* della norma essendo probabile che la disposizione sia antecedente al decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha esteso questa possibilità a tutti i tipi di prodotti agricoli;
- all'articolo 26, si richiede la trattazione dell'argomento in un apposito titolo, in quanto la materia andrebbe meglio trattata avendo presenti le attuali fonti comunitarie e la concreta derivazione nazionale che determinano il superamento delle disposizioni qui riportate;

- all'articolo 27, la formulazione attuale della norma appare incoerente con la vigente normativa comunitaria, con particolare riferimento al sistema integrato gestione e controllo;
- all'articolo 28, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma generale che riprenda la definizione del fascicolo aziendale normato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Sarebbe inoltre opportuno verificare se le forme di semplificazione proposte siano ancora attuali ovvero se risulti ammissibile che una domanda presentata in un determinato anno valga anche per gli anni successivi. Si segnala che questa semplificazione ha comportato molti problemi. Si propone di inserire tale comma: "1. Per i fini di semplificazione e armonizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 173 del 1998 i soggetti che esercitano attività agricola o che intendono presentare domanda di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, costituiscono un fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale è il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, accompagnato dalla documentazione giuridica probante le informazioni dichiarate. Nel fascicolo aziendale possono essere depositate le domande di aiuto presentate per via telematica e i titoli di produzione detenuti." e, all'inizio del comma 1, si propone di inserire le seguenti parole: "i soggetti titolari di un fascicolo aziendale aggiornano le informazioni depositate prima di inoltrare nuove istanze di aiuto".
- l'intero titolo III risulta del tutto disarticolato e poco coerente, riferito a norme tra loro completamente disomogenee, che perseguono finalità diverse e che vanno dalla enunciazione degli obiettivi di tutela dello spazio rurale (articoli 30 e 31 che sono norme di finalità), all'architettura rurale, alla definizione di colture transgeniche, ai danni alle produzioni agricole (fondo regionale);
- all'articolo 30, il comma 2 prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali tutelino le produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT, le aree agricole ad agricoltura biologica, le zone aventi specifico interesse agrituristico, mentre il comma 3 prevede che, come disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 la tutela di cui al comma 2 sia realizzata in particolare con: la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (competenza regionale) e l'adozione dei piani territoriali di coordinamento (competenza provinciale). Con riferimento alla norma si segnala come l'ambito della parte IV del suddetto decreto legislativo non sia stato rinvenuto in alcun riferimento a queste due tipologie di strumenti;
- all'articolo 39, riguardante il compendio unico, si segnala che il regolamento CE 1257/1999 non è più in vigore, per cui è necessario fare riferimento all'attuale regolamento CE 1698/2005, che però è ispirato ad altri principi, tra i quali non c'è più il livello minimo di redditività;
- all'articolo 49, si richiede la soppressione del comma 2 di nuova formulazione;
- all'articolo 51, al comma 1, lettera c), si propone la riduzione da sei a cinque del numero di anni dell'impegno a coltivare o condurre il fondo, in linea con gli obblighi finora imposti dalla normativa per la piccola proprietà contadina (articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001);
- all'articolo 105, il comma 2 appare contraddittorio laddove prevede la possibilità per l'ente proprietario di recedere dalla concessione allorquando il terreno demaniale o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale l'indisponibilità è posta. Siffatta formulazione dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere l'obbligo per l'ente proprietario di recedere con atto di natura vincolata corrispondente al carattere necessario della destinazione del bene demaniale o indisponibile; tutto ciò premesso e considerato,

formula osservazioni contrarie.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- 1) all'articolo 1, comma 1, si propone di sostituire le parole: "derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche quale attività connessa dell'imprenditore agricolo" con le seguenti: "derivante dalle attività";
- 2) con riferimento all'articolo 2, comma 1, si ritiene preferibile sostituire la parola: "cambio" con la parola: "ricambio";
- 3) all'articolo 2, comma 2 è opportuno sopprimere il secondo periodo;
- 4) si ravvisa una incongruenza tra la dizione contenuta nella rubrica dell'articolo 3 (percorsi informativi) e la dizione contenuta al comma 1 dello stesso articolo (percorsi formativi);
- 5) l'articolo 5 andrebbe integrato con le disposizioni contenute nell'articolo 4 comma 2, nell'articolo 5 comma 1 secondo periodo, nell'articolo 5 comma 3 e nell'articolo 5 comma 6, della legge n. 96 del 2006;
- 6) all'articolo 6, si propone di sopprimere il comma 4;
- 7) all'articolo 7, è preferibile sopprimere il comma 4;
- 8) con riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di sopprimere, dopo le parole: "filiera del sistema ittico", le seguenti: "e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate". Sempre relativamente all'articolo 11, occorre dopo le parole: "contratti di filiera" sopprimere le parole: "e di distretto";
- 9) si propone di sostituire l'articolo 12 con il contenuto di cui alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 relative alla disciplina amministrativa della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli. Inoltre, si pone in evidenza che l'attuale comma 2 dell'articolo 12 restringe alla sola vendita effettuata sul fondo la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente senza dover rispettare alcun orario. Al contrario, il citato articolo 4 dispone la deroga generale alla disciplina del commercio per qualsiasi forma di vendita diretta dei prodotti agricoli effettuata dagli imprenditori agricoli. Da sottolineare, infine, l'incomprensibile riferimento alla ASL quale amministrazione competente a ricevere la comunicazione di inizio attività;
- 10) all'articolo 13, si propone di sopprimere il comma 3, già riprodotto integralmente dall'articolo 12, comma 6. Inoltre, tale comma contiene un errato richiamo all'articolo 15 del decreto legislativo di riordino relativo alle attività agrituristiche;
- 11) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, è preferibile inserire, dopo la parola: "funzioni", le seguenti: "di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143";
- 12) all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, dopo la parola: "artigianato" si propone di inserire le seguenti: "e agricoltura";
- 13) l'articolo 18 riprende l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha introdotto un tipo di contratto, ossia il contratto di collaborazione. Si riscontra che l'articolo 123, comma 1, lettera pp) dello schema di decreto legislativo di riordino prospetta l'abrogazione di tale norma. Occorre recuperare la suddetta norma nello schema di decreto

legislativo poiché non può essere un decreto del Presidente della Repubblica a disciplinare un nuovo tipo contrattuale;

14) con riferimento all'articolo 19, comma 1, si propone di aggiungere dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" le seguenti: "ivi compresi i consorzi di bonifica";

15) il comma 1 dell'articolo 21 contiene un errato riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo di riordino, relativo all'anagrafe delle imprese agricole;

16) all'articolo 21, comma 4, si propone di sopprimere le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2006";

17) il comma 1 dell'articolo 22 contiene un errato riferimento all'articolo 26 dello schema di decreto legislativo di riordino;

18) all'articolo 25, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2008";

19) all'articolo 27, comma 1, si cita l'articolo 4 della legge n. 590 del 1965, che l'articolo 123 dello schema di decreto legislativo di riordino intende espressamente abrogare. Lo stesso dicasi per il richiamo fatto alla legge n. 454 del 1961;

20) l'articolo 31, comma 2, in materia di assicurazione contro le avversità atmosferiche, prevede un contributo dello Stato per contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate. Occorre innalzare la predetta soglia del 20 per cento al 30 per cento, atteso che la normativa comunitaria prefigura la predetta soglia e che lo stesso articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 si adegua a tale disciplina comunitaria;

21) con riferimento all'articolo 31, comma 5, si ritiene necessario aggiungere dopo le parole: "e loro consorzi", le seguenti parole: "specificamente autorizzate per lo svolgimento dell'attività assicurativa agevolata dalla rispettiva regione o provincia autonoma". Tale precisazione si rende necessaria anche alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.